

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Ufficio federale delle costruzioni  
e della logistica (UFCL)  
Settore prodotti da costruzione  
Fellerstrasse 21  
3003 Berna

### **Revisione totale della Legge federale e dell'Ordinanza sui prodotti da costruzione: procedura di consultazione**

Signora Consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf,  
gentili signore ed egregi signori,

vi ringraziamo innanzitutto per averci dato la facoltà di esprimerci sull'argomento dei prodotti da costruzione, che svolgono in particolare un ruolo importante nell'ambito delle relazioni commerciali della Svizzera con l'Unione Europea.

A titolo generale si osserva che l'adeguamento delle normative della legislazione federale in materia di prodotti da costruzione al nuovo regolamento europeo sui prodotti da costruzione del 24 aprile 2011 si impone in funzione dei vantaggi economici derivanti alla Svizzera, principalmente legati ad una facilitazione del libero scambio e dell'accessibilità dei prodotti svizzeri al mercato europeo.

La revisione della legislazione federale sui prodotti da costruzione si prefigge di diminuire gli oneri degli operatori economici, di accrescere la trasparenza, di semplificare le procedure e di aumentare la sicurezza e la sostenibilità delle opere di costruzione. Tali obiettivi sono peraltro in linea con quelli già attualmente perseguiti da diverse leggi federali settoriali che trattano temi in relazione con i prodotti da costruzione, quali la promozione della qualità dell'ambiente e della salute delle persone, il risparmio energetico, l'uso sostenibile di risorse naturali, la protezione delle acque e la tutela contro il rumore.

Per quanto attiene alle singole disposizioni della nuova Legge federale sui prodotti da costruzione (LProdC) e della relativa Ordinanza (OProdC) si osserva quanto segue.

In merito alle due varianti proposte all'art. 1 cpv. 4 LProdC che trattano il tema della riserva e applicabilità della Legge federale del 12 giugno 2005 sulla sicurezza dei

prodotti (LSPro) in rapporto alla LProdC, dopo avere esaminato le motivazioni espresse nel rapporto esplicativo, esprimiamo una preferenza per la variante 2, che dispone l'applicazione della LSPro in presenza di disposizioni della LProdC che perseguono lo stesso scopo della LSPro. Nell'attesa di una risoluzione definitiva delle disposizioni analoghe a livello europeo - che potrebbero poi venire riprese in un secondo tempo anche in Svizzera - la possibilità di applicare la Legge federale sulla sicurezza dei prodotti anche ai prodotti di costruzione appare ragionevole e dovrebbe garantire maggiore flessibilità. Il primato della LProdC proposto con la variante 1 potrebbe essere ristabilito in seguito, modificando di nuovo la LSPro dal profilo formale.

La revisione intende introdurre un approccio orientato alla prestazione per l'immissione in commercio e la messa a disposizione di prodotti da costruzione sul mercato svizzero, rinunciando così all'attuale principio di idoneità dei prodotti svizzeri da costruzione. Da qui la necessità di applicare le norme sui prodotti armonizzate a livello europeo, che, riprese nella normativa svizzera, costituiranno il linguaggio tecnico comune.

All'approccio orientato alla prestazione è legato anche il nuovo concetto di *"immissione in commercio"* ai sensi dell'art. 2 punto 17 del progetto di nuova Legge federale sui prodotti da costruzione. Viene inoltre introdotta anche l'espressione *"messa a disposizione sul mercato"* (art. 2 punto 18. progetto LProdC). Tutto ciò comporta una nuova esposizione dettagliata e differenziata degli obblighi dei diversi operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione.

L'armonizzazione tra le norme tecniche europee e quelle svizzere è un processo in atto già da tempo e pertanto la nuova *"dichiarazione di prestazione"* (art. 4 progetto LProdC), che sostituisce l'*"attestazione di conformità"* non dovrebbe comportare problemi, ritenuto che la riveduta LProdC presuppone che siano gli utilizzatori a definire se un prodotto è utilizzabile per gli scopi da esso perseguiti.

Per chiarezza e a fini pratici, è necessario definire o specificare meglio alcuni dei requisiti previsti sia dal progetto di nuova LProdC che dal progetto di nuova Ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC). Per esempio, se un prodotto di costruzione non rientra nell'ambito di applicazione di alcuna norma armonizzata, dovrebbe soddisfare ugualmente i requisiti di sicurezza corrispondenti alle ragionevoli aspettative dei consumatori (art. 4 cpv. 3 progetto LProdC). Senza una definizione di *"ragionevoli aspettative"* sono prevedibili enormi difficoltà di applicazione e di interpretazione. Analogamente, i requisiti di base delle opere e dei materiali di costruzione, genericamente concretizzati nell'Allegato 1 al progetto OProdC, presentano definizioni ambigue come *"gas tossici"*, *"sostanze pericolose"*, *"particolato pericoloso"* e *"sostanze aventi un impatto negativo sull'acqua potabile"*. Se tali definizioni si dovessero riferire a quanto prescritto da altre leggi federali - quali la Legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim) o la Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC), il riferimento andrebbe citato esplicitamente.

Considerando l'interdisciplinarietà del progetto LProdC, emerge la necessità di un continuo dialogo e scambio tra l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), altri Uffici federali e i Cantoni. Di principio, e considerate le possibili competenze correlate, i servizi cantonali interessati dall'applicazione delle diverse

legislazioni vicine al progetto LProdC dovrebbero venire sistematicamente informati dall'UFCL nel caso di non conformità, e viceversa. Si pone la questione su come e con quali modalità debba essere organizzato il flusso di informazioni. Lo stesso dicasi per eventuali compiti di vigilanza del mercato affidati dall'UFCL ai Cantoni.

In merito alle disposizioni tecniche specifiche è al momento impossibile, in assenza di dettagli, esprimere una valutazione oggettiva. È anche difficile immaginare come possa essere garantito nella pratica che le opere di costruzione, sia nel complesso che nelle loro singole parti nonché durante il loro intero ciclo di vita, rispettino la salute delle persone e dell'ambiente. Facciamo notare come, storicamente, diverse problematiche legate ai prodotti di costruzione siano emerse solamente dopo molti anni dal primo utilizzo. Basti pensare ai materiali con amianto massicciamente impiegati prima degli anni Novanta del secolo scorso. Auspichiamo che le disposizioni tecniche previste includano tempestivamente tutte le informazioni disponibili secondo lo stato della tecnica e delle conoscenze.

Per citare un esempio di tematica rilevante, a nostra conoscenza non ancora sufficientemente affrontata, facciamo notare come diversi recenti studi su materiali da costruzione abbiano portato alla luce la problematica dell'emissione nell'ambiente di sostanze potenzialmente problematiche in basse concentrazioni (microinquinanti). Visto che, come sottolineato nel rapporto esplicativo, le sostanze nocive emesse da un prodotto di costruzione dovrebbero essere trattate ai sensi del progetto di nuova LProdC, sono auspicabili da parte della Confederazione prescrizioni tecniche incisive e tempestive in questo settore.

Oltre alla tenuta di un elenco aggiornato degli atti legislativi federali con livelli di soglia che definiscono le prestazioni dei prodotti da costruzione da provare in relazione alle caratteristiche essenziali sul sito internet dell'UFCL ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 progetto OProdC, riteniamo auspicabile valutare se ogni dichiarazione di prestazione non debba essere identificata in maniera univoca e messa disposizione del pubblico su una piattaforma web (svizzera o europea) dedicata a tale aspetto.

L'art. 8 cpv. 6 progetto OProdC prevede l'obbligo di redazione della dichiarazione di prestazione in almeno una lingua ufficiale o in inglese.

La scelta di utilizzare la lingua inglese in alternativa ad una lingua ufficiale e pertanto ad esclusione di quest'ultima, significherebbe una forma di scortesia nei confronti degli altri idiomi, per cui tale disposizione andrebbe modificata nel senso che la dichiarazione di prestazione deve essere redatta in almeno una lingua ufficiale (svizzera) e, a titolo complementare ma non obbligatorio, anche in lingua inglese. Ancor meglio sarebbe riprendere per analogia all'art. 8 cpv. 6 progetto OProdC il testo della prima frase del cpv. 8 dell'art. 9, che permetterebbe la redazione della dichiarazione di prestazione *"nella lingua ufficiale della regione in cui il prodotto sarà presumibilmente utilizzato"*.

Si auspica che la vigilanza dei prodotti immessi sul mercato (art. 34 progetto OProdC) non avvenga solo a seguito di un evento drammatico, ma che venga attuata dalla Confederazione in forma preventiva e con una ciclicità basata sull'importanza che un determinato prodotto riveste nei confronti della sicurezza e sulla durata di vita di un

manufatto edile. In questo senso riteniamo sensato che l'Ordinanza venga completata con le regole generali disciplinanti l'aspetto della vigilanza sul mercato.

In conclusione, malgrado alcune osservazioni critiche su questioni puntuali di minore rilevanza in ambito tecnico od organizzativo, salutiamo positivamente il progetto di revisione totale della LProdC e OProdC e lo sosteniamo nel suo complesso per i motivi sopra esposti.

Con queste considerazioni, vogliate accogliere, signora Consigliera federale, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

M. Borradori

Il Cancelliere:

G. Gianella

C.p.c.:

Deputazione ticinese alle Camere federali  
Delegato cantonale per i rapporti confederali  
Dipartimento delle finanze e dell'economia  
Dipartimento del territorio  
Divisione dell'economia